

In sintesi

L'individuazione dell'abuso

- Il principio è (dovrebbe essere) che l'abuso del diritto va individuato solo per esclusione: pertanto si deve preliminarmente verificare se il vantaggio conseguito risulta legittimo o meno.
- Se è illegittimo, allora occorre prima verificare se si tratta di fenomeni riconducibili all'evasione. Solo se non si tratta di evasione, in presenza di un vantaggio indebito e di mancanza della sostanza economica, si può ipotizzare l'abuso del diritto.

L'opzione più conveniente

- Non si può rinvenire "abuso" quando il contribuente, per conseguire un determinato risultato, sceglie l'opzione più conveniente offerta dall'ordinamento.
- Nella relazione illustrativa dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 si specifica, ad esempio, che non è possibile configurare una condotta abusiva se, per dare luogo all'estinzione di una società, il contribuente procede a una fusione anziché alla liquidazione della stessa.

Il legittimo risparmio fiscale

- Di recente l'Agenzia sembra disconoscere il principio del legittimo risparmio d'imposta.
- Ad esempio, nella risposta a interpello 456/2023, in presenza di una concatenazione di operazioni, tra cui la trasformazione agevolata, la scelta di applicare il valore catastale in luogo del valore normale ai fini della determinazione della plusvalenza da trasformazione risulterebbe effettuata al precipuo fine di ridurre il carico fiscale dell'intera operazione.

Le operazioni societarie

Nella risposta a interpello 84/2024 è stata ritenuta elusiva la seguente sequenza: Alfa, Beta e Gamma risultavano partecipate in pari misura (33,33%) da tre familiari. Si intendeva effettuare la fusione per incorporazione di Alfa e Beta in Gamma, per poi procedere alla scissione asimmetrica in tre società unipersonali, interamente partecipate da ciascuno dei tre soci, che intendevano accogliere i tre compendi immobiliari delle tre società.